

VERBALE DI ACCORDO

finalizzato all'attivazione della C.I.G.S. in deroga nel settore della pesca nella Regione Campania

In data 30 aprile 2009, presso la Direzione Marittima di Napoli, alla presenza del C.V. (CP) Claudio CILIBERTI, Capo Reparto Tecnico Amministrativo della Capitaneria di Porto di Napoli in rappresentanza del Direttore Marittimo C.A. (CP) Domenico PICONE, assistito dal Capo Sezione Pesca della Capitaneria di Porto di Napoli sig. Emanuele SALVATI, si sono riunite le seguenti organizzazioni di categoria:


FLAI CGIL PESCA CAMPANIA rappresentata dalla signora CERCHIA Liberata
FAI CISL PESCA CAMPANIA rappresentata dal sig. MONACO Francesco
UILA UIL PESCA CAMPANIA rappresentata dal sig. BAIANO Domenico
LEGA COOPERATIVE CAMPANIA rappresentata dalla signora SPOTO Vanda
AGCI CAMPANIA rappresentata dal sig. DE GREGORIO Gian Luigi
AGCI AGRITAL PESCA rappresentata dal sig. SORRIENTO Stefano
FEDERCOOPESCA CAMPANIA rappresentata dal sig. LIGUORI Luciano
O.P. SULLA ROTTA DI ULISSE rappresentata dal sig. GENTILE PELLEGRINO Ivo
FEDERPESCA CAMPANIA rappresentata dal sig. GIACHETTA Marco

E' presente alla riunione il Dott. FIORELLINO Antonio e la Dott.ssa LO CONTE Francesca della Direzione Regionale INPS Campania.

Scopo della riunione è l'applicazione del D.L. n. 97 del 3 giugno 2008 convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2 agosto 2008 che, all'art. 4 ter, comma 7, prevede un'integrazione delle risorse previste per l'art. 2 comma 521 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) di 10 milioni di euro da riservare agli interventi di integrazione salariale in deroga per il settore della pesca.

Preso atto che l'accordo sottoscritto in sede governativa il 25 settembre 2008 prevede che:

- la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (C.I.G.S.) è destinata al personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori di cui alla legge 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che applichino il CCNL di riferimento del settore stipulato in data 8 marzo 2005 tra FEDERPESCA e FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL sia per la parte normativa che per quella retributiva;
- il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto per il periodo di sospensione dal lavoro e comunque per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;



- è esclusa l'applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi di sospensione del lavoro in applicazione delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato art. 4 ter del D.L. 97/2008 convertito con modificazioni dalla legge 129/2008;
- l'INPS viene incaricato dell'ammissione ai trattamenti e dell'erogazione delle prestazioni di CIGS, sulla base del presente accordo e dell'accordo ministeriale del 25 settembre 2008, provvedendo inoltre al monitoraggio a livello centrale delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche.

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 44768 del 23 dicembre 2008;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I. O. - Divisione IV - n. 14/16777 del 12 dicembre 2008


LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. il trattamento di integrazione salariale straordinario in deroga può essere erogato ai lavoratori del settore della pesca che devono, congiuntamente:
 - a) essere imbarcati
 - b) essere lavoratori dipendenti o soci lavoratori di imprese di pesca inquadrare dall'INPS con codice statistico contributivo 1.20.01 o 1.21.01
 Inoltre, in aggiunta a quanto indicato alle precedenti lettere a e b, ai lavoratori si deve applicare, almeno con decorrenza dall'anno 2007 - sia per la parte normativa che per la parte retributiva - il CCNL di riferimento del settore stipulato in data 8 marzo 2005 tra FEDERPESCA e FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL.;
2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto per la sospensione del lavoro a decorrere dal 25 settembre 2008 per un periodo anche non continuativo e fino a completo esaurimento delle risorse disponibili e comunque non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;
3. Al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento CIGS l'impresa di pesca svolgerà la consultazione sindacale di cui all'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modifiche;
4. La domanda di CIGS, redatta su apposito modello predisposto dall'INPS unitamente al verbale di consultazione sindacale, sarà inoltrata dall'impresa di pesca alla sede provinciale dell'INPS competente per territorio, che procederà, nel limite complessivo delle risorse concordate con le associazioni sindacali a livello centrale per la Regione Campania, pari a Euro 490.054,00, all'autorizzazione del trattamento ed alla sua corresponsione;


5. Le imprese di pesca, durante il periodo dei trattamenti in questione, sono tenute a versare la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
6. L'erogazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga è incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione a sostegno del reddito per la stessa giornata;
7. Il presente accordo esplica i suoi effetti dalla data del 25 settembre 2008;
8. Il presente accordo annulla e sostituisce tutti gli eventuali accordi sottoscritti precedentemente.

le parti sociali


FLAI CGIL PESCA CAMPANIA




FAI CISL PESCA CAMPANIA




UILA UIL PESCA CAMPANIA



LEGA COOPERATIVE CAMPANIA



AGCI CAMPANIA




AGCI AGRITAL



FEDERCOOPESCA CAMPANIA




O.P. SULLA ROTTA DI ULISSE



FEDERPESCA CAMPANIA



DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI



CAR. PESCA 